

COMUNE DI CASAVATORE – C.F. 0060553635 – STATUTO COMUNALE - Deliberazione del Commissario Straordinario n. 67 del 21/04/2015 “Modifica statuto comunale”.

MODIFICA STUTO COMUNALE

Lo Statuto comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 05/03/2007, è modificato nel modo che segue:

Articolo 4 Istituti di partecipazione (integrazione comma 2)

2. Gli istituti di partecipazione dei cittadini alle scelte ed alle funzioni amministrative sono: -assemblee della popolazione e comitati di partecipazione; -le forme associative e l'organizzazione del volontariato; -le consulte di settore; -i sondaggi e le ricerche presso la popolazione; -l'iniziativa e l'azione popolare; -il Consiglio comunale dei ragazzi ed il bilancio partecipativo.

Articolo 6 Forme associative ed albo (modifica comma 3)

3. Le associazioni potranno essere consultate e fare proposte nelle materie di competenza sia singolarmente che attraverso le consulte di settore a cui appartengono. Potranno inoltre: a) ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate; b) accedere alle strutture, ai servizi ed alle pubblicazioni comunali; c) disporre di idonei locali per sedi, incontri e convegni; d) riconosce l'apporto delle organizzazioni di volontariato per il conseguimento di finalità di interesse pubblico.

Articolo 10 Modalità di divulgazione (integrazione con i commi 3 e 4)

3. La pubblicazione degli atti e procedimenti previsti dal d. lgs. n. 33 del 2013.

4. La pubblicazione degli atti e procedimenti previsti dalla legge n. 190 del 2012.

Articolo 11 Pubblicità degli atti (integrazione comma 2)

2. Salvi i casi previsti dalla normativa vigente, non può essere vietata la visione degli atti di competenza del Consiglio comunale o di quelli relativi a concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, che attribuiscono vantaggi economici di qualunque genere a persone o ad Enti pubblici e privati sul link esistente sulla sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell'Ente.

Articolo 12 Ufficio Relazioni con il Pubblico (integrazione comma 3)

3. E' istituito l'ufficio relazioni con il pubblico ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29/93 e successive modifiche e integrazioni presso il quale si potrà:

-consultare ed avere copia delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale o dalla Giunta comunale nonché degli atti relativi a sovvenzioni, contributi o vantaggi di qualsiasi genere nel rispetto delle vigenti leggi sulla privacy (dalla vigente legge n. 196/03); -avere copia dei regolamenti comunali, -presentare domanda di accesso ai vari documenti amministrativi a norma di regolamento; -avere informazioni sui servizi pubblici forniti dal Comune e sul modo di avvalersene; - conoscere le modalità nel rivolgersi al difensore civico, ove nominato; - accesso civico, regolamentato dal d.lgs. n. 33 del 2013.

Articolo 15 Consiglio Comunale (integrazione comma 12)

12. Al fine di garantire la partecipazione dei cittadini alle sedute del Consiglio comunale il Presidente dispone adeguate forme di pubblicità. Per le eventuali riprese dei lavori delle sedute consiliari sarà prevista apposita regolamentazione.

Articolo 17 Consiglieri comunali (integrazione comma 7)

7. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere comunale è tenuto a comunicare al Sindaco ed al Presidente del Consiglio, all'inizio di ciascun anno e alla fine del proprio mandato, i redditi posseduti. A norma delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 2013 i redditi posseduti nell'anno precedente, debitamente comunicati al responsabile della trasparenza e della integrità, saranno pubblicati sulla apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.

Articolo 19 Gruppi consiliari e Capi Gruppo (integrazione comma 4)

4. Ai gruppi consiliari viene attribuito, in virtù delle reali possibilità delle strutture dell'Ente esistenti, uno spazio all'interno della sede municipale. L'utilizzo degli spazi e degli uffici verrà disciplinato nel regolamento del Consiglio.

Articolo 21 (integrazione commi 1 e 2)

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore a cinque tra cui un Vice Sindaco. I componenti della Giunta Comunale sono nominati dal Sindaco, il quale li sceglie tra le persone estranee al Consiglio purché in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 215 del 2012- art. 2, co 1, lett. b), come precisato dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 6508, in data 24 aprile 2014 occorre garantire la presenza del genere minoritario in misura non inferiore al 40%. Nella Giunta comunale, pertanto, occorre che nessuno dei due generi sia rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento matematico, obbligando il Sindaco, in caso di mancato rispetto di tale principio, a formulare una adeguata motivazione sulle ragioni della mancata applicazione del principio delle pari opportunità. A tal fine, il Sindaco deve svolgere una preventiva attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i generi. La composizione della Giunta va comunicata dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

2. La Giunta ha le competenze previste dall'art. 48 del vigente T.U.E.L. Inoltre: a) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni; b) approva il Piano esecutivo di gestione (Peg) e del piano dettagliato degli obiettivi (pdo); c) fornisce ogni occorrente indirizzo ai funzionari dirigenti per la corretta attività gestionale.

Articolo 23 Sindaco (modifica comma n)

n) in materia di personale: -nomina e revoca il Segretario Generale nel rispetto delle procedure di legge e del regolamento sull'ordinamento;

Articolo 25 Organi amministrativi individuali (modifica comma 1)

1. Sono organi amministrativi individuali (non elettivi) del Comune: il Segretario Generale, il Vice Segretario ed i responsabili di area.

Articolo 27 Direttore Generale (articolo eliminato)

Articolo 28 Responsabili di Area (modifica e integrazione commi 1 e 2)

1. I responsabili di area provvedono ad organizzare i servizi e gli uffici ad essi assegnati, in base alle indicazioni ricevute dal Segretario Generale e dalla amministrazione comunale, secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta.

2. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente, ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi dal Segretario Generale, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale ed individuati nel piano esecutivo di gestione.

Articolo 29 L'organizzazione degli uffici (modifica commi 5, 9 e 10)

5. Il Sindaco, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, può stipulare, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato, anche per responsabili di area o alte specializzazioni, nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.

9. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i reciproci rapporti tra uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.

10. I regolamenti di organizzazione si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascuna area e di verificarne il conseguimento; ai funzionari responsabili delle aree spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

Articolo 39 Difensore Civico (articolo eliminato)

Articolo 40 Attribuzioni Difensore Civico (articolo eliminato)

Nuovo Articolo 40 Revisori dei Conti (integrazione commi 1 e 7)

1. Per le finalità di cui al successivo articolo 46, il Consiglio Comunale nomina il Collegio dei Revisori, composto da tre componenti di cui: uno tra gli iscritti nel ruolo di revisori contabili, il quale funge da Presidente, uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri; secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, pubblicati in g.u.r.i. n. 67 del 20 marzo 2012, in attuazione dell'art. 16, comma 25° del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, modalità, in base alle quali, i revisori sono scelti mediante estrazione a sorte da un apposito elenco, istituito presso il Ministero dell'Interno- Dipartimento degli affari interni e territoriali;

7. All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione all'O.I.V. dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art. 20 del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 44 Bilancio comunale (modifica comma 5)

5. Al fine di attuare le disposizioni di cui all'art. 1 del D.L. 22 febbraio 2002 n. 13, convertito in legge, e sue successive modificazioni e integrazioni, la Giunta Comunale, nomina, con proprio atto deliberativo, all'inizio di ogni mandato amministrativo, entro 60 giorni dal proprio investimento, il Commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, scegliendolo tra Segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo o degli enti locali, e tra revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e dei contratti collettivi di lavoro. Il Commissario, nel caso che la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini di legge, formalmente avvisato dal ragioniere capo dell'Ente, lo predispose entro 10 giorni. Nei successivi 5 giorni, il Commissario invia a ciascun Consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione e/o della seduta, con l'avvertenza che i Consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria ed adempiendo nel termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie. Qualora il Consiglio Comunale non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal Commissario, questi provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuta approvazione il Prefetto perché avvii la procedura di scioglimento ai sensi dell'art. 141, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000.

Articolo 45 Rendiconto della gestione (modifica comma 2)

1. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini previsti dalla legge dell'anno successivo.

Articolo 51 Revisione dello Statuto (modifica comma 2)

2. Le proposte di revisione, di modifica, di integrazione o di abrogazione dello Statuto sono comunicate nel termine di 30 (trenta) giorni prima dell'adunanza del Consiglio Comunale a tutti i Consiglieri Comunali e depositate, contemporaneamente, presso l'ufficio del Segretario generale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento con pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Articolo 54 Entrata in vigore (integrazione)

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso per 30 (trenta) giorni all'albo pretorio on line del Comune.

2. Esso entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio on line.

3. Il Segretario generale, con dichiarazione apposta in calce al presente Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

Il responsabile area Affari generali
Dott. Claudio Filippini